

COMMISSIONE XII

INDUSTRIA E COMMERCIO - ARTIGIANATO

51.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 17 DICEMBRE 1981

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MANCA

INDICE

	PAG.
Proposte e disegno di legge (Seguito della discussione):	
FORTUNA ed altri: Incentivazione dell'uso dell'energia solare (14);	
BARCA ed altri: Facilitazioni a favore dell'uso di energia solare e di altre fonti rinnovabili e della conversione dell'energia (35);	
COSTAMAGNA ed altri: Concessioni ed autorizzazioni alle industrie private ed aziende municipalizzate per la produzione e distribuzione di energia elettrica (431);	
CITARISTI ed altri: Norme e facilitazioni per gli impianti di energia solare (604);	
LA MALFA ed altri: Norme per l'incentivazione dell'uso dell'energia solare nel settore dell'edilizia privata e pubblica e dell'agricoltura (699);	
TOCCO ed altri: Norme per l'incentivazione dell'uso di energia solare e di altre fonti energetiche rinnovabili (700);	
CUOJATI: Norme per incentivare l'utilizzazione dell'energia solare in edilizia e in agricoltura (1235);	
SALVI ed altri: Norme sulla produzione e distribuzione di calore (1459);	
ZANIBONI ed altri: Norme per la diffusione dell'impiego delle energie rinnovabili in agricoltura (1659);	
BONFERRONI ed altri: Norme per promuovere il risparmio energetico, in particolare mediante l'utilizzazione delle fonti rinnovabili e dei sistemi di produzione congiunta di energia (1958)	
CUOJATI ed altri: Norme in materia di assistenza e di incentivi alle imprese per una utilizzazione economica e razionale dell'energia (2241);	
Norme sul contenimento dei consumi energetici, lo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia e l'esercizio di centrali elettriche alimentate con combustibili diversi dagli idrocarburi (Approvato dal Senato) (2383)	556
PRESIDENTE	556, 566
ALIVERTI	563, 564
BALESTRACCI	565
CERRINA FERONI	565
CITARISTI, <i>Relatore</i>	559, 565, 566
FRASNELLI	564, 566
LAFORGIA	564
MARRAFFINI	558, 565
NOVELLINI, <i>Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato</i>	560, 566
TESSARI ALESSANDRO	560, 562
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	561

La seduta comincia alle 8,30.

OLIVI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Seguito della discussione delle proposte di legge Fortuna ed altri: Incentivazione dell'uso dell'energia solare (14); Barca ed altri: Facilitazioni a favore dell'uso di energia solare e di altri fonti rinnovabili e della conservazione dell'energia (35); Costamagna ed altri: Concessioni ed autorizzazioni alle industrie private ed aziende municipalizzate per la produzione e distribuzione di energia elettrica (431); Citaristi ed altri: Norme e facilitazioni per gli impianti di energia solare (604); La Malfa ed altri: Norme per l'incentivazione dell'uso dell'energia solare nel settore dell'edilizia privata e pubblica e dell'agricoltura (699); Tocco ed altri: Norme per l'incentivazione dell'uso di energia solare e di altre fonti energetiche rinnovabili (700); Cuojati: Norme per incentivare l'utilizzazione dell'energia solare in edilizia e in agricoltura (1235); Salvi ed altri: Norme sulla produzione e distribuzione di calore (1459); Zaniboni ed altri: Norme per la diffusione dell'impiego delle energie rinnovabili in agricoltura (1659); Bonferroni ed altri: Norme per promuovere il risparmio energetico, in particolare mediante l'utilizzazione delle fonti rinnovabili e dei sistemi di produzione congiunta di energia (1958); Cuojati ed altri: Norme in materia di assistenza e di incentivi alle imprese per una utilizzazione economica e razionale della energia (2241); e del disegno di legge: Norme sul contenimento dei consumi energetici, lo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia e l'eserci-

zio di centrali elettriche alimentate con combustibili diversi dagli idrocarburi (Approvato dal Senato) (2383).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Fortuna ed altri: « Incentivazione dell'uso dell'energia solare »; Barca ed altri: « Facilitazioni a favore dell'uso di energia solare e di altre fonti rinnovabili e della conservazione dell'energia »; Costamagna ed altri: « Concessioni ed autorizzazioni alle industrie private ed aziende municipalizzate per la produzione e distribuzione di energia elettrica »; Citaristi ed altri: « Norme e facilitazioni per gli impianti di energia solare »; La Malfa ed altri: « Norme per l'incentivazione dell'uso dell'energia solare nel settore della edilizia privata e pubblica e della agricoltura »; Tocco ed altri: « Norme per l'incentivazione dell'uso di energia solare e di altre fonti energetiche rinnovabili »; Cuojati: « Norme per incentivare l'utilizzazione dell'energia solare in edilizia e in agricoltura »; Salvi ed altri: « Norme sulla produzione e distribuzione di calore »; Zaniboni ed altri: « Norme per la diffusione dell'impiego delle energie rinnovabili in agricoltura »; Bonferroni ed altri: Norme per promuovere il risparmio energetico, in particolare mediante l'utilizzazione delle fonti rinnovabili e dei sistemi di produzione congiunta di energia (1958); Cuojati ed altri: Norme in materia di assistenza e di incentivi alle imprese per una utilizzazione economica e razionale della energia »; e del disegno di legge: « Norme sul contenimento dei consumi energetici, lo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia e l'esercizio di centrali elettriche alimentate con combustibili diversi dagli idrocarburi », già approvato dal Senato nella seduta del 20 febbraio 1981 ».

Proseguiamo nell'esame degli articoli. Ricordo che avevamo già preso in considerazione i primi cinque articoli, giungendo poi alla discussione dell'articolo 6, del quale, per chiarezza, do nuovamente lettura.

CAPO II

CONTRIBUTI ED INCENTIVI

ART. 6.

(Contributi in conto capitale a sostegno dell'utilizzo delle fonti rinnovabili nella edilizia).

« Al fine di incentivare la realizzazione di iniziative volte a favorire il contenimento dei consumi di energia primaria e la utilizzazione delle fonti di energia di cui all'articolo 1, nella climatizzazione degli ambienti, anche adibiti ad uso industriale, artigianale, commerciale, turistico, sportivo e agricolo, e nella produzione di energia elettrica in abitazioni rurali non elettrificate e nella produzione di acqua calda sanitaria destinata ad impianti sportivi è autorizzata la spesa di lire 590 miliardi da ripartirsi in ragione di lire 290 miliardi nell'anno 1982 e di lire 300 miliardi nell'anno 1983.

La complessiva somma di 590 miliardi di cui al comma precedente, è ripartita tra le Regioni secondo i criteri fissati dal CIPE, udita la Commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Con imputazione su tale somma possono essere concessi contributi in conto capitale, nella misura del 30 per cento della spesa di investimento documentata, e fino ad un limite di 30 milioni di lire, per ciascuno dei seguenti interventi:

1) la coibentazione negli edifici esistenti effettuata secondo le regole tecniche di cui alla allegata tabella A);

2) l'installazione di nuovi generatori di calore ad alto rendimento sia negli edifici di nuova costruzione sia in quelli esistenti in sostituzione dei generatori attualmente in funzione. Nella allegata tabella B sono indicate le caratteristiche che individuano i generatori ad alto rendimento;

3) l'installazione di pompe di calore o di impianti per l'utilizzo di fonti rinnovabili che consentano la copertura di non meno del 30 per cento del fabbisogno termico annuo nell'ambito della legge 30 aprile 1976, n. 373, e del decreto-legge 17 marzo 1980, n. 68, convertito, con modificazioni, nella legge 16 maggio 1980, n. 178;

4) l'installazione di apparecchiature per la produzione combinata di energia elettrica e calore;

5) l'utilizzazione di impianti fotovoltaici e/o altra fonte rinnovabile per la produzione di energia elettrica per edifici rurali non elettrificati, abitati stabilmente dal conduttore del relativo fondo. Per tali interventi il contributo può essere elevato fino all'80 per cento.

Su proposta del Presidente della Giunta regionale, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, può elevare con decreto motivato l'ammontare dei contributi di cui ai punti 1), 2), 3) e 4) del precedente terzo comma fino ad un massimo di 150 milioni, fermo restando il limite del 30 per cento della complessiva spesa di investimento.

Nel caso di effettuazione da parte del locatore di immobili urbani di interventi compresi tra quelli di cui al terzo comma si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 23 della legge 27 luglio 1978, n. 392 ».

L'onorevole Alessandro Tessari ha presentato il seguente emendamento:

Al primo e al secondo comma sostituire le cifre: « 590 ... 290 ... 300 » con le seguenti: « 2.000 ... 5.000 ... 1.500 ».

6. 1.

L'onorevole Aliverti ha presentato il seguente emendamento:

Al terzo comma, la cifra: « 30 milioni » è sostituita dalla seguente: « 15 milioni ».

6. 2.

Gli onorevoli Alessandro Tessari e Roccella hanno presentato il seguente emendamento:

Al terzo comma, il punto 1) è sostituito dal seguente:

« 1) la coibentazione degli edifici esistenti intesa ad incrementare in misura non inferiore al 20 per cento la caratteristica di isolamento termico degli edifici definita ai sensi dell'articolo 14 della legge 30 aprile 1976, n. 373, e dal relativo regolamento di esecuzione ».

6. 3.

Gli onorevoli Cerrina Feroni, Marrafini, Cacciari, Brini hanno presentato il seguente emendamento:

Al terzo comma, il punto 1) è sostituito dal seguente:

« 1) La coibentazione negli edifici esistenti che consenta un risparmio di energia non inferiore al 20 per cento ed effettuata secondo le regole tecniche di cui all'allegata Tabella A ».

6. 4.

Gli onorevoli Roccella e Alessandro Tessari hanno presentato il seguente emendamento:

Al terzo comma sopprimere il punto 2).

6. 5.

Gli onorevoli Aliverti e Merloni hanno presentato il seguente emendamento:

Al punto 3) dopo le parole: « del fabbisogno termico annuo » aggiungere le seguenti: « dell'impianto su cui è attuato l'intervento ».

6. 6.

Gli onorevoli Alessandro Tessari e Roccella hanno presentato i seguenti emendamenti:

Al termine del terzo comma aggiungere il seguente punto: « l'installazione di dispositivi termostatici per la regolazione della temperatura dei singoli locali e per la contabilizzazione del calore, ove non previsti dalla normativa vigente ».

6. 7.

Al termine del terzo comma aggiungere il seguente punto: « l'installazione di canne fumarie volte a consentire l'adozione di stufe, impianti autonomi di riscaldamento e scaldabagni alimentati con combustibili ».

6. 8.

L'onorevole Cappelli ha presentato il seguente emendamento:

Al terzo comma, dopo il punto 5), inserire i seguenti:

« 6) per interventi intesi a dotare gli edifici di canne fumarie volte a consentire l'adozione nei singoli appartamenti di apparecchi per riscaldamento e di scaldabagni alimentati con combustibile;

7) per installazione di apparecchi di produzione di acqua calda sanitaria individuale funzionanti a combustibili gassosi nonché l'installazione di apparecchi di riscaldamento individuale ».

6. 9.

Gli onorevoli Pugno, Aliverti, Cerrina Ferroni hanno presentato il seguente emendamento:

Al terzo comma aggiungere il punto 6):

« 6) l'installazione di sistemi di controllo integrati, in edifici civili purché dotati di impianti di riscaldamento con potenza termica al focolare superiore a 100 mila K/cal, ovvero in edifici pubblici, in grado di regolare e simultaneamente contabilizzare per ogni singola utenza i consumi energetici ove non previsti dalla normativa vigente ».

6. 10.

L'onorevole Aliverti ha presentato il seguente emendamento:

Sopprimere il quarto comma.

6. 11.

Gli onorevoli Citaristi ed Aliverti hanno presentato il seguente emendamento:

Al terzo comma, dopo le parole: « nella misura », aggiungere la parola: « massima ».

6. 12.

MARRAFFINI. Nel corso della discussione sull'articolo 6, presso la Commissione, si è evidenziato uno sforzo, da parte di tutti, teso a collegare i finanziamenti, di cui all'articolo medesimo, a criteri il più possibile oggettivi.

Non c'è dubbio che anche tutti gli altri punti successivi si riallacciano a questo ragionamento. Per la verità nel testo pervenutoci dal Senato il tema della coibentazione, dei doppi vetri, eccetera, è formulato in modo abbastanza vago e generico ed io credo che definire questo risparmio al 20 per cento significhi completare lo sforzo su cui abbiamo concentrato la nostra attenzione e che stiamo realizzando con l'articolo 6.

CITARISTI, *Relatore*. Esprimo parere favorevole sull'emendamento Cerrina Feroni ed altri 6. 4 che ritengo più rigido rispetto all'emendamento Tessari Alessandro e Roccella 6. 3 in quanto mi sembra che le regole tecniche fissate dalla tabella A siano più precise di quelle indicate dalla legge n. 373 del 1976.

Parere contrario all'emendamento Roccella, Tessari Alessandro soppressivo del punto 2) del terzo comma (6. 5) perché mi sembra che sia opportuno incentivare l'installazione di nuovi generatori di calore ad alto rendimento e naturalmente se vogliamo stimolare il contenimento dei consumi energetici dobbiamo prevedere anche agevolazioni per questi interventi.

Parere contrario anche all'emendamento Tessari Alessandro 6. 1 in quanto non essendo prevista in bilancio la necessaria copertura non è possibile prevedere un aumento di spesa.

Per quanto riguarda l'emendamento Tessari Alessandro e Roccella 6. 7, che prevede di aggiungere al termine del terzo punto un altro che preveda « l'installazione di dispositivi termostatici per la regolamentazione della temperatura dei singoli locali e per la contabilizzazione calore, ove non previsti dalla normativa vigente », va detto che ci troviamo di fronte ad un problema che era già stato esaminato dal Comitato ristretto; ma a

questo punto, come l'onorevole Tessari ha giustamente fatto rilevare, con 590 miliardi si potranno sì e no accontentare 19-20 mila persone in tutta Italia e quindi è evidente che allargando la gamma degli interventi finiremmo con l'abbassare ancora di più il numero degli utenti in grado di usufruire di questo beneficio. Credo quindi che sia opportuno non distaccarci dall'accordo intervenuto in Comitato ristretto, anche perché dotare gli edifici di termostati comporta una spesa, stando ai tecnici, di 250 mila lire, il che significherebbe che la spesa da affrontare per compensare burocrati e tecnici sarebbe maggiore del beneficio arrecato all'utente, attraverso un'agevolazione dell'ordine di 80-90 mila lire.

Anche delle canne fumarie - e vengo quindi all'emendamento Tessari Alessandro, Roccella 6. 8 - abbiamo parlato in Comitato ristretto, e in quella sede è stato deciso di eliminare questa voce che era stata introdotta dal Senato sempre allo scopo di concentrare i 590 miliardi su interventi un po' più significativi al fine del contenimento dei consumi energetici.

L'emendamento Cappelli 6. 9 per la prima parte è uguale, nel contenuto, all'emendamento Tessari relativo alle canne fumarie e quindi vale per esso quanto ho già detto; per la seconda parte non nego che sia abbastanza interessante perché non mi nascondo l'opportunità di installare apparecchi di produzione di acqua calda sanitaria individuale funzionanti a combustibili gassosi nonché apparecchi di riscaldamento individuale. Sempre, però, per non disperdere i pochi fondi disponibili in una serie innumerevole di interventi, cosa che vanificherebbe le finalità del provvedimento in questione, ho molti dubbi sulla possibilità di accogliere questo emendamento.

Per quanto riguarda, invece, l'emendamento Pugno, Aliverti, Cerrina Feroni (6. 10) che prevede l'installazione di sistemi di controllo integrati esprimo parere favorevole. È vero che anche in questo caso si aggiunge un nuovo intervento a quelli già previsti, ma esso è limitato

VIII LEGISLATURA — DODICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 17 DICEMBRE 1981

agli edifici pubblici e ad edifici civili che abbiano una potenza termica al focolare superiore a 100 mila kilo-calore ed inoltre è documentato che si ha un risparmio di consumo energetico fino al 30 per cento.

Esprimo parere favorevole anche sull'emendamento Aliverti 6. 2 che riduce da 30 a 15 milioni il limite massimo del contributo concedibile proprio per andare incontro alle esigenze di un maggior numero di utenti. Sempre per lo stesso motivo, cioè per l'opportunità e la necessità di accontentare il maggior numero di richieste, mi dichiaro favorevole anche alla abrogazione del quarto comma proposta dall'onorevole Aliverti (emendamento 6. 11); in tal modo, non viene lasciata al presidente della giunta regionale e al ministro dell'industria la facoltà di elevare il contributo fino a 150 milioni.

Infine mi dichiaro favorevole all'emendamento Aliverti, Merloni 6. 6 che prevede di aggiungere al punto 3), dopo le parole « del fabbisogno termico annuo »: « dell'impianto su cui è attuato l'intervento » e che è un emendamento di natura prettamente tecnica.

NOVELLINI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Esprimo parere contrario per lo emendamento che amplia lo stanziamento per le ragioni dette dal relatore (non vi è copertura finanziaria), mentre sono d'accordo su tutti i pareri del relatore sugli altri emendamenti.

TESSARI ALESSANDRO. Per quanto riguarda il primo emendamento, quello relativo allo stanziamento, siccome non siamo convinti che il pacchetto della spesa prevista sia serio e consistente, vorremmo una qualificata volontà del legislatore. Per questo motivo, a nome del gruppo radicale, chiedo lo scrutinio segreto. Ritiro, invece, l'emendamento al punto 1).

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione degli emendamenti.

Pongo in votazione l'emendamento Aliverti 6. 2, sul quale hanno espresso parere favorevole relatore e Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Cerrina Feroni 6. 4, favorevoli relatore e Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Roccella 6. 5, contrari relatore e Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Aliverti 6. 6, favorevoli relatore e Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Tessari 6. 7, contrari relatore e Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Tessari 6. 8., contrari relatore e Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Cappelli 6. 9, contrari relatore e Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Pugno 6. 10, favorevoli relatore e Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Aliverti 6. 11, favorevoli relatore e Governo.

(È approvato).

Passiamo alla votazione a scrutinio segreto sull'emendamento 6. 1, richiesta dall'onorevole Tessari.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto sull'emendamento Tessari 6. 1.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti . . .	25
Maggioranza	13
Voti favorevoli . . .	5
Voti contrari	20

(La Commissione respinge).

Hanno preso parte alla votazione:

Aliverti, Balestracci, Boggio, Brini, Broccoli, Cacciari, Cappelli, Cappelloni, Cerrina Feroni, Citaristi, Frasnelli, Graduata, Grassucci, Laforgia, Manca, Marraffini, Olivi, Postal, Proietti, Pugno, Robaldo, Sarri Trabujo, Tesini Aristide, Tessari Alessandro, Trebbi Aloardi.

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 6. 12, aggiuntivo al terzo comma.

(È approvato).

Il relatore, onorevole Citaristi, ha presentato, su conforme parere della V Commissione bilancio, il seguente emendamento:

Al primo comma, sostituire le parole da: « la spesa di lire 590 miliardi », fino alla fine del comma, con le parole: « la spesa di lire 490 miliardi da ripartirsi in ragione di lire 115 miliardi nell'anno 1981, di lire 158 miliardi nell'anno 1982 e di lire 317 miliardi nell'anno 1983 ».

6. 12.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 6 che, a seguito delle modifiche testé apportate, risulta così formulato:

CAPO II**CONTRIBUTI ED INCENTIVI****ART. 6.**

(Contributi in conto capitale a sostegno dell'utilizzo delle fonti rinnovabili nella edilizia).

Al fine di incentivare la realizzazione di iniziative volte a favorire il contenimento dei consumi di energia primaria e la utilizzazione delle fonti di energia di cui all'articolo 1, nella climatizzazione degli ambienti, anche adibiti ad uso industriale, artigianale, commerciale, turistico, sportivo e agricolo, e nella produzione di energia elettrica in abitazioni rurali non elettrificate e nella produzione di acqua calda sanitaria destinata ad impianti sportivi è autorizzata la spesa di lire 590 miliardi da ripartirsi in ragione di lire 115 miliardi nell'anno 1981, di lire 158 miliardi nell'anno 1982 e di lire 317 miliardi nell'anno 1983.

La complessiva somma di 590 miliardi, di cui al comma precedente, è ripartita tra le regioni secondo i criteri fissati dal CIPE, udita la Commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Con imputazione su tale somma possono essere concessi contributi in conto capitale, nella misura massima del 30 per cento della spesa di investimento documentata, e fino ad un limite di 15 milioni di lire, per ciascuno dei seguenti interventi:

1) la coibentazione negli edifici esistenti che consenta un risparmio di energia non inferiore al 20 per cento ed effettuata secondo le regole tecniche di cui all'allegata tabella A);

2) l'installazione di nuovi generatori di calore ad alto rendimento sia negli edi-

VIII LEGISLATURA — DODICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 17 DICEMBRE 1981

fici di nuova costruzione sia in quelli esistenti in sostituzione dei generatori attualmente in funzione. Nella allegata tabella B) sono indicate le caratteristiche che individuano i generatori ad alto rendimento;

3) l'installazione di pompe di calore o di impianti per l'utilizzo di fonti rinnovabili che consentano la copertura di non meno del 30 per cento del fabbisogno termico annuo dell'impianto in cui è attuato l'intervento nell'ambito della legge 30 aprile 1976, n. 373, e del decreto-legge 17 marzo 1980, n. 68, convertito, con modificazioni, nella legge 16 maggio 1980, n. 178;

4) l'installazione di apparecchiature per la produzione combinata di energia elettrica e calore;

5) l'utilizzazione di impianti fotovoltaici e/o altra fonte rinnovabile per la produzione di energia elettrica per edifici rurali non elettrificati, abitati stabilmente dal conduttore del relativo fondo. Per tali interventi il contributo può essere elevato fino all'80 per cento;

6) l'installazione di sistemi di controllo integrati, in edifici civili purché dotati di impianti di riscaldamento con potenza termica al focolare superiore a 100 mila k/cal, ovvero in edifici pubblici, in grado di regolare e simultaneamente contabilizzare per ogni singola utenza i consumi energetici, ove non previsti dalla normativa vigente.

Nel caso di effettuazione da parte del locatore di immobili urbani di interventi compresi tra quelli di cui al terzo comma si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 23 della legge 27 luglio 1978, n. 392.

(È approvato).

Per concomitanza di votazioni in Aula, ritengo opportuno rinviare la discussione ad oggi pomeriggio. Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

La seduta, sospesa alle 9,20, è ripresa alle 15,30.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
CITARISTI

PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri lavori con l'esame dell'articolo 7. Ne do lettura.

ART. 7.

(Competenza della regioni).

« Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nel cui territorio sono effettuati gli interventi di cui all'articolo precedente, sono delegate ad erogare i contributi di cui allo stesso articolo, su domanda dei soggetti interessati e nei limiti dello stanziamento ad esse assegnate. Le regioni possono a loro volta delegare le province, il comune o loro consorzi e le comunità montane.

Le regioni, nell'ambito delle direttive emesse dal CIPE entro i tre mesi successivi alla assegnazione dello stanziamento, determinano le modalità di presentazione delle domande ed i criteri di priorità sulla base della quantità di energia primaria risparmiata, per unità di capitale investito nell'intervento.

Sul contributo deliberato possono essere concesse anticipazioni in corso di opera garantite da polizze fideiussorie, bancarie o assicurative, emesse da istituti e accettate dall'ente erogante.

Entro il mese di febbraio di ogni anno le regioni inviano al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato una relazione dettagliata sui contributi erogati nell'anno precedente ».

TESSARI ALESSANDRO. Desidero fare alcune brevi considerazioni per mettere in evidenza la riserva complessiva del gruppo radicale su questo provvedimento.

Questo articolo contiene l'individuazione degli organismi che assieme al Governo dovrebbero provvedere alla ripartizione dei fondi. Noi abbiamo già denunciato la irrisorietà dello stanziamento complessivo rispetto allo scopo previsto dalla legge ed abbiamo indicato nel momento della ripartizione un punto debole di que-

sta impostazione. Adesso abbiamo la prefigurazione di quello che sarà l'*ter* di domande e erogazioni. Credo che il meccanismo previsto renderà complicatissimo ottenere il finanziamento per cui ho l'impressione che, nonostante le modifiche apportate all'articolo precedente per tenere bassa l'entità delle singole erogazioni, in realtà non saranno molti coloro i quali potranno superare tutta questa serie di sbarramenti, che, lungi dal costituire una garanzia di serietà nella erogazione stessa, di fatto rappresentano una insopportabile lungaggine per quanti effettivamente intendono muoversi con concretezza in direzione degli obiettivi della legge.

I soggetti presentano le domande; le regioni, delegate ad erogare i contributi, possono a loro volta delegare province, comuni, consorzi di comuni o comunità montane. Già questo apre una infinita serie di contenziosi per il solo fatto che il governo e la maggioranza della regione non è sempre omogenea rispetto a quella di province, comuni o comunità montane e quindi la delega prevista dal primo comma sarà utilizzata o meno a seconda della affinità elettiva esistente nei governi dei vari enti locali.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
MANCA

TESSARI ALESSANDRO. Il secondo comma dell'articolo recita: «Le regioni, nell'ambito delle direttive emesse dal CIPE entro i tre mesi successivi alla assegnazione dello stanziamento, determinano le modalità di presentazione delle domande ed i criteri di proprietà sulla base di energia risparmiata, per unità di capitale investito nell'intervento».

Con questa norma si vuole evitare che vi sia danno per le iniziative volte ad un risparmio solo formale e non sostanziale; l'articolo però continua, al terzo comma, prevedendo che sul contributo deliberato possono essere concesse anticipazioni in corso di opera garantite da polizze fideiussorie, bancarie o assicurative, emesse da istituti e accettati dall'ente erogante.

Già questo complica il meccanismo; l'ultimo comma dell'articolo è ancora più assurdo poiché prevede che entro il mese di febbraio di ogni anno le regioni debbono inviare al ministro dell'industria, una relazione dettagliata sui contributi erogati nell'anno precedente.

Anche qui sarebbe logico che il meccanismo di controllo annuale e di verifica di queste erogazioni (che abbiamo fondato motivo di ritenere legate a misure che nulla hanno a che fare con il risparmio di energia o con l'uso di fonti rinnovabili), fosse più preciso soprattutto per quanto riguarda la ripartizione dei contributi (che sarebbe opportuno conoscere).

Non riteniamo che i contributi possano essere concessi senza adeguato controllo da parte delle regioni che organizzano la ripartizione e che stabiliscono i criteri su quanto è stato fatto, proprio perché si tratta di contributi concessi come anticipazioni di opere in corso.

Non basta una relazione che potrebbe contemplare solo il fatto che qualcuno ha beneficiato di tali contributi; bisogna prevedere una sanzione qualora le opere in corso non venissero eseguite; in questo modo si potrebbe garantire che quel denaro non è stato speso male e che le cifre erogate quadrano anche formalmente.

Il meccanismo dell'articolo 7 è molto farraginoso; a nostro avviso bisognerebbe almeno prevedere che in questa relazione dettagliata ci sia la possibilità di controllare i soggetti che hanno diritto e per cui si sono candidati all'anticipazione stessa. A tale fine preannuncio la presentazione di un emendamento inteso a prevedere che le somme ricevute a titolo di anticipazione debbono essere restituite nel caso in cui l'iniziativa ammessa al finanziamento non sia andata a buon fine.

ALIVERTI. A me sembra che lo impianto previsto dall'articolo 7 corrisponda alle esigenze fondamentali del provvedimento per quanto riguarda la ero-

gazione dei contributi e l'applicazione della legge stessa.

Bisogna inoltre riconoscere che la normativa in questione tende a responsabilizzare gli enti locali e le regioni nonché i cittadini stessi. In un certo senso ritengo che la normativa in discussione riassume, rinnovandole, le forme precedentemente applicate, andando incontro alla esigenza dei cittadini di rivolgersi direttamente alle autorità locali.

In questo spirito ritengo che il terzo comma dell'articolo 7 potrebbe introdurre una eccessiva burocratizzazione; in effetti, se queste anticipazioni debbono essere garantite da polizze fideiussorie si avrebbe una doppia procedura avviata nei confronti degli enti locali e degli istituti di emissione.

Per questo motivo ritengo sia opportuno procedere alla abrogazione di questo terzo comma; preannuncio pertanto, un emendamento formale in tal senso.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli emendamenti.

Gli onorevoli Frasnelli e Postal hanno presentato il seguente emendamento:

All'articolo 7, primo comma, sopprimere le parole: « e le province autonome di Trento e di Bolzano ».

7. 1.

FRASNELLI. Desidero innanzi tutto ringraziare il Comitato ristretto per aver accolto la proposta del collega Postal di inserire nel secondo comma dell'articolo 18 il riconoscimento della potestà delle province autonome di Trento e di Bolzano di emanare norme legislative sul contenimento dei consumi energetici e sullo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia nell'ambito delle materie di loro competenza. Conseguentemente all'accoglimento di tale impostazione, però, si rende ora necessario sopprimere il riferimento alle province autonome di Trento e di Bolzano negli articoli 7, 9, 10, 12 e 18 in modo da evitare una possibile incostituzionalità per violazione delle competen-

ze previste negli statuti speciali riguardo ai settori in questione; presenterò quindi altri emendamenti analoghi a questo per ciascuno degli articoli indicati e naturalmente li considero sin da ora illustrati.

ALIVERTI. L'espressione: « le regioni nel cui territorio sono effettuati gli interventi » va intesa nel senso che se si tratta dei territori delle province di Trento e di Bolzano scatta automaticamente la competenza di queste?

FRASNELLI. Il secondo comma dell'articolo 18 già prevede la salvaguardia delle competenze di tali province e quindi è inutile richiamarla ogni volta.

LAFORGIA. A mio parere l'articolo 18 fa riferimento ad una potestà autonoma, giustamente riconosciuta alle province di Trento e di Bolzano, di emanare norme legislative; però al primo comma dello stesso articolo viene confermato che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano emanano norme per l'attuazione delle disposizioni della presente legge. Questo significa che il riconoscimento della potestà delle province autonome e delle regioni a statuto speciale di emanare norme in materia di risparmio energetico non esclude, tuttavia, che anche questa legge sia applicabile ad esse. Ritengo quindi che la specificazione prevista al primo comma dell'articolo 7, come le altre analoghe contenute in altri articoli, sia pertinente e niente affatto superflua.

FRASNELLI. Come ho già detto abbiamo previsto un analogo emendamento anche per l'articolo 18.

LAFORGIA. Così va bene. Comunque personalmente ritengo che o si esclude del tutto che questa legge possa operare nei territori delle province autonome di Trento e di Bolzano, riconoscendo la loro piena potestà di regolamentazione del risparmio energetico, o si afferma il contrario in maniera chiara.

CITARISTI, *Relatore*. Penso che lo onorevole Laforgia abbia ragione e questa volta sono più autonomista delle regioni autonome. L'articolo 18 stabilisce che resta ferma la potestà delle province autonome di Trento e di Bolzano di emanare norme legislative sul contenimento dei consumi energetici e sullo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia ma non dice che queste province autonome sono delegate ad erogare contributi. L'articolo 7, invece, stabilisce che le regioni e le province autonome, oltre a quelle a statuto ordinario, sono delegate ad erogare contributi; se così non fosse dovremmo dare tutti i contributi alle regioni alle quali spetterebbe, a loro volta, di delegare il loro compito alle province. Sulla base di queste considerazioni mi dichiaro contrario all'emendamento Frasnelli.

NOVELLINI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Concordo con il parere espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Cerrina Feroni e Moschini hanno presentato il seguente emendamento:

Al primo comma, dopo la parola: « consorzi », aggiungere le seguenti: « e associazioni ».

7. 2.

CERRINA FERONI. Ritengo che lo emendamento si illustri da sé, nel senso che i consorzi sono associazioni *ad hoc* per la realizzazione di programmi mentre le associazioni sono esse stesse titolari delle delegazioni.

CITARISTI, *Relatore*. Sono contrario a questo emendamento per il motivo che le associazioni non sono abilitate a gestire o costruire degli impianti; quando i comuni vogliono associarsi per costruire o gestire opere pubbliche devono costituirsi in consorzi, ed è solo nei confronti di questi che può avvenire la delega da parte della regione.

CERRINA FERONI. Ci sono alcune regioni che privilegiano le associazioni di comuni.

MARRAFFINI. Credo che non possiamo affrontare questo argomento solo in linea di principio; in effetti con riferimento all'articolo 6 abbiamo visto che vi è una serie di attività che molte volte possono vedere come soggetti operanti le associazioni dei comuni; quindi l'emendamento Cerrina Feroni stabilisce che le regioni possono delegare l'erogazione dei contributi anche ad associazioni di comuni e comunità montane. Si tratta, allora, di vedere come sono articolate le diverse leggi regionali rispetto alle deleghe. È proprio perché esiste questa diversa articolazione fra regione e regione che è opportuno inserire nel provvedimento una definizione in cui le diverse articolazioni delle regioni stesse siano rapportate tra loro; per esempio, nella mia regione non sono previste le associazioni, mentre in altre regioni sì. A questo punto è opportuno prevedere che possa essere concessa la delega. Questo è il concetto; il nostro emendamento aveva questo significato.

BALESTRACCI. Il problema va risolto tenendo conto della esperienza delle regioni.

In realtà non tutte le regioni hanno disciplinato la materia nello stesso modo; per esempio in Toscana vi è una associazione intercomunale, la cui entità giuridica lo Stato ha finito per accettare, dato che la legge regionale è diventata esecutiva. Vi sono, inoltre, casi in cui le comunità montane coincidono con le associazioni intercomunali; questa è la realtà di cui dobbiamo prendere atto.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Roccella e Alessandro Tessari hanno presentato i seguenti emendamenti:

Al secondo comma le parole: « ed i criteri di priorità sulla base della », sono sostituite dalle seguenti: « , nonché i cri-

VIII LEGISLATURA — DODICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 17 DICEMBRE 1981

teri di priorità per la concessione dei contributi, definiti in base alla ».

7. 3.

Al secondo comma, dopo le parole: « per unità di capitale investito nell'intervento. », sono aggiunte le seguenti: « Nella direttive di cui al presente comma devono essere comprese specifiche prescrizioni volte a garantire la regolare manutenzione ed il corretto esercizio delle opere e degli impianti ammessi al contributo. ».

7. 4.

L'onorevole Aliverti ha presentato il seguente emendamento:

Sopprimere il terzo comma.

7. 5.

CITARISTI, *Relatore*. Mi dichiaro contrario all'emendamento Frasnelli 7. 1 e favorevole a tutti gli altri.

NOVELLINI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Mi associo al parere del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione degli emendamenti.

FRASNELLI. Dichiaro di votare a favore dell'emendamento 7. 1 da me presentato, facendo notare che in caso di reiezione dello stesso si potrebbe rischiare una lesione delle competenze delle province autonome di Trento e Bolzano.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Frasnelli 7. 1, contrari relatore e Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Cerina Ferroni 7. 2, favorevoli relatore e Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Roccella 7. 3, favorevoli relatore e Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Roccella 7. 4, favorevoli relatore e Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Aliverti 7. 5, favorevoli relatore e Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 7 con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

Sospendo la seduta per consentire ai commissari di prendere parte alle votazioni di Assemblea.

Avverto che l'Ufficio di Presidenza si riunirà immediatamente per deliberare in ordine alla prosecuzione dei lavori, che comunque riprenderanno non appena si concluderà la seduta pomeridiana dell'Assemblea.

La seduta, sospesa alle 16,20, è ripresa alle 22.

PRESIDENTE. In mancanza del rappresentante del Governo, rinvio il seguito della discussione alla seduta di domani, alle ore 8,30.

La seduta termina alle 22,05.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. TEODOSIO ZOTTA
